

# Accordi regionali per CIG in deroga.

## Sardegna.

Accordo quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 21 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, 26 marzo 2020.

### campo di applicazione e destinatari

---

Possono richiedere il trattamento di **GIG in deroga** tutti i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle **unità produttive o operative di qualsiasi dimensione situate in Sardegna** per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le imprese tenute all'iscrizione ai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/15, comprese quelle artigiane di qualunque dimensione obbligate all'adesione al FSBA, devono prioritariamente fare ricorso alle misure di sostegno dei suddetti Fondi. Esaurite le risorse dei suddetti Fondi, possono avere accesso alla CIGD per i dipendenti aventi diritto.

Possono essere beneficiari della CIGD anche i soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d'appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020 relativamente agli addetti in continuità d'occupazione.

### destinatari

---

Possono accedere al trattamento di CIG in deroga i **lavoratori subordinati**, in qualsiasi forma contrattuale, qualificati come Operai, Impiegati, Quadri e Apprendisti, **già in forza al 23 febbraio 2020**, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento. Possono altresì accedere al trattamento:

- i lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell'anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l'avvio della sospensione;
- i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro, prorogabile nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato attivato per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto dei quali perduri l'assenza;
- gli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d'impiego dell'anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di 5 o di 6 giornate;

- gli addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d'equipaggio o comunque impiegati anche senza l'uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative;
- i lavoratori somministrati, a carico dell'azienda utilizzatrice ovvero, in caso d'impossibilità, su iniziativa dell'Agenzia di somministrazione, previo utilizzo fino ad eventuale esaurimento del Fondo di settore (Formatemp), laddove l'impresa utilizzatrice faccia contemporaneamente ricorso agli ammortizzatori ordinari o straordinari o in deroga per i propri dipendenti diretti.

Sono ricompresi nel trattamento CIGD i lavoratori a orario ridotto, anche in regime di part-time verticale rispetto alla sosta contrattualmente prevista, qualora questo venisse sospeso o ulteriormente limitato, in misura proporzionata alla prestazione.

I datori di lavoro possono accedere al trattamento CIGD anche per gli apprendisti, purché tale trattamento sia esteso anche ad altri dipendenti, a meno che non siano presenti solo apprendisti.

Per tutti i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori, per quelli agricoli le ore o giornate di trattamento integrativo in deroga sono computate quale lavoro effettivo ai fini del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.

#### condizioni

---

Possono presentare domanda i datori di lavoro che non possano usufruire degli altri strumenti ordinari previsti nel D. Lgs n. 148/15 o che ne abbiano esaurito il relativo plafond in materia di sospensione o riduzione d'orario, ivi compresi i datori di lavoro che abbiano esaurito le prestazioni di sostegno al reddito garantite dai Fondi bilaterali di comparto, anche nell'ipotesi di esaurimento delle risorse del relativo Fondo.

Tale ultima fattispecie è applicabile solo per i fondi bilaterali extra Inps e per i periodi ulteriori rispetto a quanto già usufruito e nel limite massimo delle nove settimane previste.

#### durata

---

La Cassa integrazione in deroga può avere decorso **a far data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto**, nel **limite di una durata massima di 9 settimane**, salvo proroghe future.

#### informative e accordi sindacali

---

I **datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti** dovranno sottoscrivere un **accordo**, anche telematicamente, **con le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale**, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale si dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte nonché dell'impossibilità di fare ricorso per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda alle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari.

Per i **datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è obbligatoria la sottoscrizione di apposito accordo** sindacale. Tuttavia, la Regione fornirà comunque alle OO.SS. comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, in sede di monitoraggio periodico, specifica evidenza delle domande da essi presentate, con tutte le relative informazioni.